



COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

\*\*\*\*\*

### L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08/02/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 4 del 20/02/2025

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N.90.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 13.15, nella Casa Comunale del Comune di Savelli, la dott.ssa Teresa Maria Aloisio in qualità di Organo Straordinario di liquidazione nominato con DPR del 10/12/2024 insediatasi in data 07/01/2025 ha adottato la seguente deliberazione;

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Laratta in qualità di segretario verbalizzante;

#### **PREMESSO:**

- che l'art.253 del TUEL. nel prevedere i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, consente l'accesso a tutti gli atti dell'ente locale e permette l'utilizzazione del personale e dei mezzi operativi del medesimo, nonché di poter emanare direttive;

-che il predetto articolo prevede al comma 2 che *"L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario"*

- che con propria nota prot. n. 93 del 09/01/2025 questo Organo Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Sindaco del Comune di Savelli ed al Segretario Comunale personale del Comune per supporto all'attività dell'O.S.L.;

- che il Sindaco ha riscontrato la nota di cui sopra con comunicazione prot. n° 423 del 28/01/2025 con la quale è stato comunicato che l'unica unità che può essere messa a disposizione di questo Organo è un istruttore di vigilanza (ex. Cat. C). In considerazione del fatto che l'unità (ex Cat. C) e l'unità (ex Cat. D), in servizio all'ufficio di ragioneria a fine mese cesseranno la loro attività lavorativa presso il Comune di Savelli comunque svolta in regime di part time e che il responsabile dell'Area Tecnica è attualmente utilizzato in convenzione con altro Ente e presta attività presso il Comune di Savelli per un numero di 9 ore settimanali;

- che il Comune ha riferito l'impossibilità di poter assegnare all'OSL altri dipendenti comunali, in dipendenza della carenza di organico in cui versa, essendo attualmente impossibilitato a poter avviare le procedure per l'assunzione di personale;
- che alla data odierna il personale utilizzato in convenzione ha cessato la propria attività;
- che con decreto Sindacale n° 5/2025 la responsabilità del Settore Finanziario Contabile è stata assunta dal Sindaco;
- che pertanto il Comune di Savelli risulta in una situazione di particolare carenza di organico soprattutto con specifico riferimento al settore economico – finanziario e non dispone allo stato, di personale da impiegare a supporto dell'organo straordinario di liquidazione;
- che non risulta individuabile una soluzione interna all'Ente per poter incrementare i dipendenti comunali per le esigenze dell'OSL;

**VISTO** il terzo comma dell'art. 253 del TUEL che riconosce all'Organo straordinario di liquidazione la possibilità di auto organizzarsi e per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine delle attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

**RILEVATO** che l'art.4 del D.P.R. 387/1993, al comma 8 ter, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 prevede che *“Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile e il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'Organo Straordinario di liquidazione, quest'ultimo può anche ai fini dell'art. 12 comma 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere, con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il principio giuridico della prelazione previsto per i compensi spettanti all'Organo Straordinario della liquidazione”*;

**RITENUTO:**

- che per poter definire la procedura di risanamento dell'indebitamento pregresso del Comune di Savelli, si rende indispensabile fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma anche con funzione di consulenza per effettuare le seguenti prestazioni:

- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie.

L'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL;

**ATTESO** che la consulenza richiesta è strumentale ai compiti dell'Organo straordinario di liquidazione in quanto finalizzati, non allo svolgimento di attività ordinarie, ma all'approfondimento di specifiche e complesse tematiche ed è, conseguentemente, circoscritto funzionalmente e temporalmente a tali esigenze, soprattutto a carattere finanziario, con l'assoluta necessità della suddetta figura professionale;

**VALUTATO** il curriculum vitae del Ragioniere Antonio Gatto, pervenuto con prot. n. 549 del 04/02/2025 dal quale si evince l'esperienza e la professionalità posseduta in relazione allo svolgimento dell'attività di consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario

del Comune di Savelli, e ritenuto lo stesso meritevole di interesse atteso l'elevato contenuto professionale che ne emerge;

**DATO ATTO:**

- che, per l'espletamento dell'incarico il Rag. Gatto Antonio essendo stato dipendente pubblico attualmente in quiescenza ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'incarico in questione a titolo gratuito oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute richiedendo per quel che concerne il rimborso delle spese viaggio il pagamento delle stesse secondo le tariffe ACI.

**CONSIDERATO:**

- Le condizioni della viabilità atta raggiungere il Comune di Savelli che si sostanzia in strade insidiose tortuose e per larghi tratti dissestata;  
- che l'usura del mezzo di trasporto per raggiungere il Comune di Savelli non può non essere considerata spesa effettivamente sostenuta;

**RILEVATO** che il legislatore è intervenuto sulla materia relativa all'affidamento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza;

**VISTI**, in particolare,

- l'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) che ha modificato la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai suddetti lavoratori, contemplando però alcune eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento gratuito di tali incarichi;
- la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90" che ha chiarito che i conferimenti di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza sono consentiti a condizione che:
  - siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
  - siano di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile;

**PRESO ATTO** che, con circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità;

**RITENUTO:**

- In considerazione della ubicazione del Comune di Savelli, che ricade in territorio montano ad una altitudine superiore ai 1000 mt., della difficile percorribilità delle strade e della quasi totale assenza di mezzi di trasporto pubblico (trattasi di due corse giornaliere i cui orari oltretutto non coincidono con gli orari lavorativi del Comune di Savelli trattandosi di mezzi pubblici destinati al trasporto studenti che partano al mattino presto per ritornare a Savelli nel primo pomeriggio) fissare in € 700,00 mensili gli eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute;

- Stabilire la durata del presente incarico sino alla conclusione della procedura di risanamento;

Dato atto:

- che Il Ragioniere Antonio Gatto ha rilasciato Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, di cause ostative di cui al Codice Antimafia approvato con D.Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ed ii.;

assenza di condanne penali, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I Libro secondo del codice penale o per fatti di natura corruttiva ex L. n. 69/2015 e/o della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e/o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa vigente;

assenza di cause di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse, discendenti, in particolare, da relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con amministratori e dipendenti dell'ente o dell'OSL;

esperienza professionale maturata nello specifico settore delle autonomie locali;

insussistenza di situazioni debitorie con il Comune di Savelli, anche di tipo tributario e/o extra tributario;

- che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato al presente provvedimento della quale ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione. in particolare acquisire consulenze per motivate esigenze;

il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto dover procede al conferimento dell'incarico di collaborazione di natura autonoma coordinata e continuativa di supporto e consulenza all'OSL;

**DELIBERA**

per le motivazioni descritte in narrativa

1) di affidare al Ragioniere Antonio Gatto, generalizzato in atti, già dipendente pubblico ad oggi in quiescenza, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, al fine di poter definire la procedura di risanamento dell'indebitamento pregresso del Comune di Savelli;

2) Di dare atto che il conferimento del presente incarico è finalizzato:

- all'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie.
- all'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL;
- che la consulenza richiesta è strumentale ai compiti dell'Organo straordinario di liquidazione in quanto finalizzati, non allo svolgimento di attività ordinarie, ma all'approfondimento di specifiche e complesse tematiche ed è, conseguentemente, circoscritto funzionalmente e temporalmente a tali esigenze, soprattutto a carattere finanziario, con l'assoluta necessità della suddetta figura professionale;

3) – di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

4) – di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli eventuali rimborsi dovuti su presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per un ammontare massimo mensile di € 700,00 e che per quanto riguarda il rimborso delle spese viaggio le stesse saranno calcolate sulla scorta delle tariffe ACI per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto;

5) Di stabilire che l'incarico avrà durata sino alla conclusione della procedura di risanamento;

6) di disporre, altresì, che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex Articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Savelli, nonchè sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi della dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed in amministrazione trasparente alla sezione titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**L'Organo Straordinario della Liquidazione**

F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Rosa Laratta

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 4 DEL 20/02/2025. SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO A SOGGETTO IN QUIESCENZA CON L'OSL DEL COMUNE DI SAVELLI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO DELL'ENTE**

*(art. 5, comma 9, dei D.L. 06.07.2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato da l'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla Legge 114/2014)*

**TRA**

\_\_\_\_\_ ( di seguito denominato anche “Committente” o “Ente”), con sede in \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ – rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, il quale agisce per conto e nell'interesse \_\_\_\_\_

**E**

Il sig. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ C.f.: \_\_\_\_\_ (di seguito anche “il Collaboratore Volontario”), pensionato, esperto in materie giuridiche ed amministrative;

**PREMESSO CHE**

L'Organo Straordinario di liquidazione deve procedere a risanare la situazione debitoria del comune di Savelli;

- che per poter definire la procedura di risanamento dell'indebitamento pregresso del Comune di Savelli, si rende indispensabile fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma anche con funzione di consulenza per effettuare le seguenti prestazioni:

- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie.
- L'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL;

- che il ragioniere Gatto Antonio, pensionato, esperto in materia finanziaria – contabile e con una lunga esperienza in materia di gestione di dissesto, si è proposto per collaborare volontariamente ed a titolo gratuito con l'Ente per dare consulenza, assistenza all'Organo Straordinario di Liquidazione;

- che all'Organo Straordinario di Liquidazione intende acquisire la collaborazione del Ragioniere Antonio Gatto quale Collaboratore Volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

- che questo Organo intende avvalersi della collaborazione Volontaria di che trattasi per le attività e nei limiti previsti dalla normativa innanzi citata, nei termini chiariti dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 del 04.12.2014 e 4/2015 del 10.11.2015;

- che il ragioniere Antonio Gatto risulta in possesso dei necessari requisiti e dell'esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto e si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore di questo O.S.L., con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito ut supra.

Tutto ciò premesso, le parti

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **RICHIAMO**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

Oggetto dell'incarico di collaborazione di cui al presente contratto è lo svolgimento da parte del il Collaboratore Volontario Antonio Gatto di attività di consulenza, assistenza e supporto all'O.S.L.;

- Che in particolare il Collaboratore Volontario Antonio Gatto dovrà porre in essere:

- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie.
- L'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL;
- Nonché qualsiasi altra attività di supporto e consulenza necessaria all'O.S.L. per addivenire alla chiusura della procedura di risanamento;

### **ART. 3**

#### **NATURA GIURIDICA DEL CQNRATTO**

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Rag. Antonio Gatto opererà quale prestatore a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO**

Il Collaboratore Volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione

L'attività descritta potrà essere svolta anche mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore Volontario. L'Ente si impegna comunque a fornire le eventuali specifiche attrezzature e mezzi necessari ai fini della migliore riuscita della collaborazione.

Il Rag. Antonio Gatto si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Ente, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà. Si impegna altresì a svolgere la propria attività rispettando tutte le norme di imparzialità e di etica professionale e morale.

Il Rag. Antonio Gatto nell'espletamento della propria attività non è tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro.

#### **ART. 5**

#### **PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE**

La gestione operativa del rapporto è demandata all'Organo Straordinario di Liquidazione.

#### **ART. 6**

#### **RIMBORSI SPESE**

L'Ente riconoscerà al Collaboratore volontario eventuali rimborsi di spese dovuti su presentazione di regolare documentazione per un ammontare massimo mensile di € 700,00 con riguardo alle spese di viaggio le stesse saranno liquidate secondo le tariffe ACI.

#### **ART. 7**

#### **DURATA**

L'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà durata pari alla conclusione della procedura di risanamento, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.

L'incarico non è prorogabile né rinnovabile, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

#### **ART. 8**

#### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'Ente potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

#### **ART. 9**

#### **QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE**

#### **ART. 10**

#### **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modifiche ed integrazioni.

## **ART. 11**

### **TUTELA DEI DATI**

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente; pertanto, l'incaricato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

L'incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in qualsiasi modo durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente a qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. L'Ente dovrà fornire al collaboratore volontario tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

L'incaricato si obbliga a rispettare le norme di legge in materia di privacy.

## **ART. 12**

### **CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico in parola sarà competente il Foro di \_\_\_\_\_.

Reso in duplice originale, presso la sede dell'Ente, in data .....-

Il presente atto, stipulato in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

### **ATTESTA**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al prot. n. 828 del 20.02.2025;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/02/2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Avv. Maria Rosa Laratta